

Accoglimento totale n. cronol. 12455/2016 del 16/09/2016

RG n. 1545/2016

ORDINANZA n. 702  
54716  
RACL 1545/16  
CRON. 12455/16

**TRIBUNALE DI CAGLIARI  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

La dott.ssa Emanuela Muscas, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento d'urgenza in materia di pubblico impiego iscritto al n. 1545 del R.A.C.L. dell'anno 2016, promosso ai sensi dell'art.700 c.p.c. da:

[redacted], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Monica Mereu che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ai sensi dell'art.417 bis c.p.c. dal dott. Antonio Cardia, domiciliato presso il Centro Servizi Amministrativi, in Cagliari-Elmas

**CONVENUTO**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La ricorrente [redacted], docente di ruolo su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado a partire dall'anno scolastico 2015/2016, ha chiesto il riconoscimento in via cautelare del proprio diritto a partecipare alle operazioni di mobilità per il trasferimento su posto comune, ritenendo di avere superato il vincolo quinquennale sul sostegno previsto dalla normativa collettiva in considerazione degli anni di lavoro prestati come docente a tempo determinato.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

L'art.127, comma 2, del D.Lgs. n. 297/1994 prevede che i docenti di sostegno della scuola elementare possano chiedere il trasferimento al ruolo comune dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno e tale requisito di permanenza è stato esteso anche al personale docente della scuola secondaria dall'art.26, comma 5, del CCNL Mobilità per l'a.s. 2015/2016 e dall'art.24, comma 6, del CCNL Mobilità per l'a.s. 2016/2017.

In particolare, mentre l'art. 24, comma 3, del CCNI sulla mobilità per l'a.s. 2016/2017, siglato in data 10.02.2016 e certificato in data 8.04.2016, prevede che "Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti", i successivi commi 5 e 6 stabiliscono rispettivamente che "l'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo

*didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possiede il relativo titolo di specializzazione” e che “L’insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possiede il relativo titolo di specializzazione”.*

Sussiste il requisito del “*fumus boni iuris*”, dovendosi ravvisare il contrasto della normativa sopra richiamata con la clausola 4 della Direttiva Comunitaria 99/70/CE, nella quale è rinvenibile il principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego e i criteri di computo dell’anzianità di servizio a meno che non sia giustificata da ragioni oggettive, e con la conforme giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. Nel caso di specie, la disparità di trattamento che viene a crearsi tra i docenti a seconda che vantino un’anzianità di cinque anni in ruolo o pre-ruolo non è supportata da serie ragioni oggettive, tale non potendosi ritenere l’esigenza di garantire una continuità didattica agli alunni portatori di handicap affinché non abbiano a subire pregiudizi nella crescita e nello sviluppo educativo, interesse assolutamente rilevante la cui tutela non verrebbe però messa maggiormente a rischio con l’equiparazione, ai fini del trasferimento, degli anni di servizio prestati quale lavoratore a termine con quelli resi quale docente a tempo indeterminato.

Se, infatti, il servizio pacificamente svolto dalla [redacted] nei cinque anni di attività di insegnamento su sostegno (anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015/, 2015/2016, cfr. documenti allegati al ricorso) come docente precaria è considerato utile agli effetti della carriera, non appare logico né ragionevole non computarlo ai fini della continuità didattica e, conseguentemente, ai fini del trasferimento su posto comune.

Sussiste, altresì, il requisito del “*periculum in mora*”.

Ai sensi dell’art.1, comma 108, L. n. 107/2015 è stato avviato per l’a.s. 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale rivolto a tutti i docenti statali e riferito a posti vacanti su tutto il territorio nazionale, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, sicché a seguito di tale piano si registrerà una sorta di cristallizzazione, nel breve-medio periodo, della copertura dei posti di insegnamento su tutto il territorio nazionale, con evidenti minori possibilità per la ricorrente di ottenere, all’esito del giudizio di merito, la cattedra di lingua e civiltà inglese cui legittimamente aspira quale sviluppo della propria carriera professionale.

Sulla scorta della motivazione che precede va dichiarato il diritto di [redacted] al riconoscimento, ai fini del compimento del quinquennio di permanenza obbligatoria su posto di

sostegno, anche del servizio di insegnamento non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato e, dunque, a partecipare alle procedure di mobilità per l'a.s. 2016/2017.  
L'assoluta novità della questione giuridica trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.


P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt.700 e ss. c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di [redacted] al riconoscimento, ai fini del compimento del quinquennio di permanenza obbligatoria su posto di sostegno, anche del servizio di insegnamento non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato e, dunque, a partecipare alle procedure di mobilità per l'a.s. 2016/2017.


Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Cagliari, 16 settembre 2016



Depositato in Cancelleria  
Cagliari 16 SET 2016



Il Giudice  
